



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Ufficio XI - Ambito territoriale di Trapani

IL DIRIGENTE

- VISTA la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante “Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico”, ed in particolare gli artt. 1, 2, 6 e 11, comma 9;
- VISTO il DM 123 del 27 marzo 2000, Regolamento recante norme sulle modalità di integrazione e aggiornamento delle graduatorie permanenti previste dagli artt. 1, 2, 6 e 11, comma 9, della legge 3 maggio 1999, n. 124;
- VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296, e, in particolare, l’art. 1, comma 605, lettera c), che ha trasformato le graduatorie permanenti di cui all’art. 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, in Graduatorie ad Esaurimento;
- VISTO il DM 235 del 1aprile 2014, con il quale è stato disposto l’aggiornamento delle Graduatorie ad Esaurimento per il personale docente ed educativo per gli anni scolastici 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017;
- VISTO il DM 325 del 3 giugno 2015, con il quale sono state disciplinate le consuete operazioni annuali relative alle Graduatorie ad Esaurimento;
- VISTA la legge 25 febbraio 2016, n. 21, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, con la quale è stato disposto che “Il termine per l’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento di cui all’art. 1, comma 605, lettera c), della legge 296 del 27 dicembre 2006, già aggiornate per il triennio 2014/2017, è prorogato all’a.s. 2018/2019 per il triennio successivo”;
- VISTO il DM 495 del 22 giugno 2016, con il quale sono state disciplinate le consuete operazioni annuali relative alle Graduatorie ad Esaurimento;
- VISTO il DM 400 del 12 giugno 2017, con il quale sono state disciplinate le consuete operazioni annuali relative alle Graduatorie ad Esaurimento, prorogate all’a.s. 2018/2019 ai sensi della legge 21 del 25 febbraio 2016;
- VISTO il DM 506 del 19 giugno 2018, con il quale sono state disciplinate le consuete operazioni annuali relative alle Graduatorie ad Esaurimento, prorogate all’a.s. 2018/2019 ai sensi della legge 25 febbraio 2016, n. 21;
- VISTO il DM 374 del 24/04/2019, di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento e della prima fascia delle graduatorie di circolo e di istituto del personale docente ed educativo con validità per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022;

Riferimenti: Modica Michela, telefono 0923599258



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Ufficio XI - Ambito territoriale di Trapani

- VISTO il D.M. 36 del 23 giugno 2020, con il quale sono state disciplinate le consuete operazioni annuali relative alle Graduatorie ad Esaurimento, prorogate all'a.s. 2020/21, ai sensi della legge 25 febbraio 2016, n. 21;
- VISTO il D.M. n. 60 del 10 marzo 2022;
- VISTO il D.M. n. 37 del 29 febbraio 2024;
- VISTE le Graduatorie Provinciali ad Esaurimento pubblicate con decreto prot. n. 10647 del 18/07/2024;
- VISTI i provvedimenti cautelari del Giudice amministrativo, con i quali è stato ordinato all'Amministrazione ministeriale di procedere all'inserimento dei Ricorrenti, con riserva, nelle GAE;
- VISTO il decreto del 24/08/2015, prot. 10029/2015, con il quale in esecuzione di provvedimento cautelare del Giudice amministrativo, la ricorrente è stata inserita nella GAE della provincia di Trapani;
- VISTO il provvedimento n. 13184 del 19/11/2019, che in applicazione della sentenza di rigetto del TAR Lazio sezione di Roma, aveva disposto la cancellazione della docente Incaviglia Giuseppina dalle GAE;
- VISTO il decreto del 22/11/2019, prot. 13318/2019, con il quale in esecuzione di provvedimento cautelare del Giudice amministrativo, la ricorrente è stata re-inserita nella GAE della provincia di Trapani;
- VISTE la sentenza di rigetto n. 5324-2018 TAR Lazio – Roma, la sentenza di rigetto n. 10699-2022 TAR Lazio – Roma, la sentenza di rigetto n. 8880 - 2023 del Consiglio di Stato;
- CONSIDERATO che i provvedimenti cautelari del Giudice amministrativo hanno perso di efficacia per le intervenute sentenze di rigetto sopra meglio specificate (Suprema Corte di Cassazione, Sentenza del 2 luglio 2020 n. 13629);
- CONSIDERATO che non si procede a comunicare avvio del procedimento per la ristrettezza dei tempi, dovendosi pubblicare a breve le GAE aggiornate, essendo oltretutto il presente provvedimento un atto dovuto, che non avrebbe potuto essere in ogni caso diverso nel contenuto, anche con la comunicazione di avvio e l'eventuale partecipazione dell'interessata.

DECRETA

Per le motivazioni di cui in premessa, la docente Incaviglia Giuseppina viene depennata ed esclusa dalle graduatorie ad esaurimento (GAE), dove risulta inserita

Riferimenti: Modica Michela, telefono 0923599258



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Ufficio XI - Ambito territoriale di Trapani

con riserva a seguito di provvedimento cautelare divenuto inefficace, con decorrenza immediata.

I Dirigenti Scolastici della provincia di Trapani nelle cui graduatorie d'Istituto la predetta ricorrente risulta inserita, apporteranno le dovute rettifiche alle stesse, provvedendo al depennamento degli stessi e al reinserimento nella fascia corrispondente ai titoli posseduti.

Avverso il presente provvedimento potranno essere esperiti i rimedi giurisdizionali ed amministrativi previsti dall'ordinamento.

Il Dirigente
Davide Nugnes

Alla docente

Incaviglia Giuseppina

email

Al Sito Web Albo elettronico

Ai Dirigenti scolastici delle Istituzioni Scolastiche
della provincia di Trapani

Riferimenti: Modica Michela, telefono 0923599258